



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

NOVITA' IMU 2020

- A decorrere dal 1° gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI. Le aliquote ed il regolamento della nuova IMU saranno definiti entro il prossimo 30/06/2020.
- E' esente ai fini IMU la casa familiare (eccezion fatta per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), e relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. N.B. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento, a decorrere dal 1° gennaio 2020 non operi alcuna esenzione e l'IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
- I pensionati AIRE non sono più esenti dall'IMU (ma continuano a usufruire della riduzione Tari nella misura di due terzi). Infatti la Legge 160/2019 non ha più riproposto l'agevolazione prevista dall'articolo 13 del DL 201/2011, cioè l'assimilazione all'abitazione principale. Pertanto l'abitazione - non locata nè data in comodato d'uso – posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, è esente esclusivamente per le annualità 2015- 2019.
- Le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato, le cosiddette aree pertinenziali, sono soggette al pagamento dell'IMU se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l'articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di bilancio 2020 (Legge 160/2019).

A seguito dell'unificazione delle aliquote IMU/TASI disposte dalla legge di Bilancio 2020:

- i fabbricati rurali strumentali continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI;
- i fabbricati costruiti per la vendita dalle imprese edili non locati continuano a pagare a titolo di nuova IMU quanto sinora dovuto per la TASI. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tuttavia, conformemente a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020, tali fabbricati, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, saranno inoltre esenti IMU. Pertanto l'IMU sarà dovuta sugli "immobili merce" soltanto negli anni 2020 e 2021.

COME SI VERSA

Ricordando che il versamento dell'IMU dovuta è effettuato in autoliquidazione, il Comune, per agevolare il pagamento del tributo, invia ai contribuenti i modelli per il versamento, con l'indicazione dell'importo. Qualora siano intervenute variazioni (**successione, acquisto o vendita di immobili, nuovo fabbricato, quote di possesso, rendita catastale, cambio residenza, ecc...**) *prima di effettuare il pagamento contattare telefonicamente l'Ufficio IMU (0121 352104) per fissare un **appuntamento***

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate:

- 1^ rata: entro il 16 giugno 2020 - l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI;